

MUTUA OSPEDALIERA
COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI
PAVIA



STATUTO SOCIALE

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Assemblea Generale dei Soci del 7 Aprile 1997
Assemblea Generale dei Soci del 17 Aprile 1998
Assemblea Generale dei Soci del 28 Maggio 2004
Assemblea Generale dei Soci del 18 Giugno 2010

STATUTO MUTUA

TITOLO I°

COSTITUZIONE - SCOPO - ASSISTENZA

Art. 1

Presso l'Associazione Commercianti della Provincia di Pavia è costituita la "Mutua Ospedaliera Commercianti", di seguito denominata Mutua, per l'assistenza sanitaria sia in forma diretta che indiretta, ai propri Soci.

Art. 2

La Mutua non ha scopo di lucro e gli eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per il miglioramento delle sue attrezzature e dell'assistenza da prestarsi agli iscritti.

Art. 3

La Mutua è costituita con lo scopo di assicurare ai Soci le seguenti prestazioni:

- a) assistenza Ospedaliera;
- b) assistenza Specialistica Ambulatoriale;
- c) assistenza Economica - Integrativa.

Al fine del raggiungimento degli scopi la Mutua, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.

La Mutua, inoltre, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può assumere interessi di Enti, Società o altre Associazioni che svolgono attività integrative o simili, nonché con Strutture di ogni tipo i cui scopi siano diretti a favorire lo sviluppo del settore del Terziario e del Turismo.

Le assistenze sono erogate nei limiti qui di seguito precisati e secondo le norme riportate dal Regolamento delle Prestazioni.

Sono escluse dalla competenza assistenziale della Mutua:

- le forme croniche;
- le forme morbose di natura tubercolosa;
- le forme veneree e infettive;
- le cure per correzioni di difetti di natura e le cure estetiche;
- le cure conseguenti a condanne per rissa, ubriachezza;
- le malattie mentali e psichiatriche.

a) ASSISTENZA OSPEDALIERA

L'Assistenza Ospedaliera è dovuta nei casi di assoluta necessità riconosciuti dai medici fiduciari della Mutua e solo per le forme acute.

La degenza Ospedaliera verrà erogata per un numero massimo di giorni stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Qualora il Socio, in caso di ricovero dovesse avvalersi di Ospedali o Case di Cura non convenzionate, la Mutua concorrerà nelle spese di degenza solo nei limiti previsti dalle convenzioni da Essa stipulate.

b) ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

L'Assistenza Specialistica viene erogata ambulatorialmente a mezzo di Sanitari ed Istituti convenzionati limitatamente alle seguenti prestazioni:

- accertamenti diagnostici ambulatoriali;
- accertamenti radiologici ed elettrocardiologici;
- esami di laboratorio;
- terapia fisica;
- visite specialistiche.

Sono espressamente escluse le cure stomatologiche e le trasfusioni.

Le prestazioni vengono erogate esclusivamente in base a richieste del medico curante e sono preventivamente autorizzate previo accertamento dell'effettiva necessità della stessa a giudizio insindacabile dei Sanitari della Mutua.

c) ASSISTENZA ECONOMICA

L'Assistenza Economica prevede una forma integrativa di garanzia assicurativa consistente in un'indennità giornaliera nel caso di ricovero in Ospedale o Casa di Cura per malattia.

L'entità del rimborso e delle indennità verrà fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II°

SOCI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI

Art. 4

Sono Soci effettivi della Mutua i titolari, i coadiuvanti, i legali rappresentanti, i soci di società di persone o di capitali, di aziende regolarmente iscritte all'Associazione Commercianti della Provincia di Pavia che abbiano fatto richiesta di iscrizione secondo le norme del presente statuto.

Sono Soci aggregati della Mutua le persone che svolgono attività economiche o professionali nonché i pensionati che abbiano fatto richiesta di iscrizione secondo le norme del presente Statuto.

Sono Soci aggregati della Mutua i familiari, i conviventi ed i dipendenti dei soggetti di cui ai commi precedenti, che abbiano fatto richiesta di iscrizione secondo le norme del presente statuto.

Sono altresì Soci aggregati della Mutua i dipendenti ed i familiari impiegati presso: la Mutua stessa, l'Associazione Commercianti della Provincia di Pavia e/o presso le Società ed Enti a quest'ultima collegati o controllati, e che ne abbiano fatto richiesta secondo le norme del presente Statuto.

Non può associarsi alla Mutua il soggetto che, al momento della domanda d'iscrizione, abbia superato i limiti di età stabiliti, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

E' fatto divieto assoluto ai Soci di negoziare e così di trasmettere a soggetti terzi in genere sì ala propria quota di contribuzione che la propria posizione associativa

Art. 5

L'accettazione dei Soci è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo della Mutua che dovrà decidere inappellabilmente entro 30 giorni dalla data della richiesta.

La qualità di Socio si perde: per morte, per recesso o per esclusione.

L'esclusione può essere deliberata nei confronti del Socio che non osserva tutte le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché nei confronti del Socio che danneggi moralmente o materialmente la Mutua.

L'esclusione, inoltre, viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati interdetti, inabili e di quelli che si rendono morosi nei pagamenti dei contributi nonché in caso di rifiuto dell'iscritto a sottoporsi a visita medica di controllo, a richiesta della Mutua e a spese di quest'ultimo.

La deliberazione presa dal Consiglio Direttivo viene comunicata, a mezzo lettera raccomandata, all'associato, il quale può ricorrere, entro quindici giorni dalla data della comunicazione, al Collegio dei Probiviri.

Tutte le deliberazioni prese nei confronti dell'associato si estendono automaticamente ai componenti il nucleo familiare.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, l'associato e i componenti il nucleo familiare, non hanno diritto ad alcun eventuale rimborso.

Art. 6

La domanda di iscrizione deve essere redatta su apposito modulo ed accompagnata dal versamento della quota di iscrizione, della quota associativa e gestionale nonché del contributo assicurativo di cui all'art. 28.

Il tutto sarà restituito nel caso non avvenisse l'accettazione del Socio.

Art. 7

Il contributo assicurativo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, dovrà essere versato in due soluzioni semestrali anticipate. Le quote associative in una unica rata anticipata.

Il Socio che non avrà ottemperato al versamento del contributo nei termini del comma precedente perderà ogni diritto all'assistenza.

Potrà però regolarizzare la sua posizione versando i contributi oltre agli interessi di mora entro 30 giorni.

Art. 8

I periodi di carenza per usufruire delle prestazioni sono fissati dal Regolamento.

Art. 9

L'iscrizione alla Mutua impegna il Socio al regolare pagamento del totale importo contributivo per un minimo di due anni; con le modalità previste dall'art. 7.

L'iscrizione comporta l'obbligo di osservare tutte le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento.

L'associato che intendesse recedere dalla Mutua deve darne avviso con lettera raccomandata entro il trenta di settembre di ogni anno.

I Soci di cui al primo comma dell'art. 4, che intendano variare formula di assistenza contributiva, optando per forme di minore impegno economico, dovranno darne comunicazione almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno in cui intendano variarla.

I Soci aggregati non possono usufruire della possibilità di cui al comma precedente.

Art. 10

Qualora per cause straordinarie i contributi ordinari non fossero sufficienti ad assolvere durante l'anno gli impegni assunti per il regolare svolgimento dell'assistenza, i Soci saranno tenuti a versare un contributo straordinario dietro semplice richiesta del Consiglio Direttivo ed entro il termine che esso fisserà.

In caso di avanzo di Bilancio il Consiglio Direttivo deciderà dell'impiego dell'avanzo stesso a termini dell'art. 2 del presente Statuto per il miglioramento dell'attrezzatura della Mutua stessa e dell'assistenza agli iscritti.

TITOLO III°

ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONI

Art. 11

Gli Organi della Mutua Ospedaliera sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato di Controllo;
- e) il Collegio dei Proviviri.

Le cariche sociali durano cinque anni ed hanno la stessa periodicità di quelle previste dall'Associazione Commercianti della Provincia di Pavia.

Art. 12

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria; è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento ed iscritti da almeno tre mesi.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente ed è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Rendiconto.

L'Assemblea dovrà essere convocata anche quando ne facciano richiesta almeno i due terzi del Consiglio Direttivo, un decimo dei Soci oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti; in questi casi il Presidente dovrà provvedervi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti vi provvederà, nei successivi trenta giorni, il Comitato di Controllo.

Le votazioni hanno luogo immediatamente dopo la discussione e possono essere per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto, secondo la volontà che

l'Assemblea manifesta di volta in volta; in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale la parte che comprende il voto del Presidente della Mutua.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Mutua è valida con la presenza di almeno i due terzi dei Soci effettivi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati, quelle relative allo scioglimento della Mutua a maggioranza assoluta dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente, ed è in caso di impedimento da uno dei Vice Presidente.

Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

L'avviso di convocazione delle Assemblee deve contenere l'Ordine del giorno, l'indicazione del luogo di adunanza, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione e d'indicazione del giorno e del luogo in cui possono essere consultati i documenti relativi al rendiconto.

Art. 13

Compete all'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- b) l'esame delle attività della Mutua;
- c) l'approvazione del Rendiconto;
- d) la ratifica dei contributi annuali;
- e) l'elezione del Comitato di Controllo;
- f) l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- g) trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati dalla Legge o dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Compete all'Assemblea Straordinaria dei Soci:

- a) la modifica dello Statuto;
- b) lo scioglimento della Mutua;
- c) la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- d) la nomina dei liquidatori.

Art. 14

Ogni Socio ha il diritto ad un voto e, con regolare delega, può rappresentare altri Soci con un massimo di 3 deleghe.

Art. 15

Le convocazioni delle Assemblee possono essere fatte mediante avviso diretto ai Soci o attraverso la pubblicazione dell'invito su un quotidiano a carattere nazionale, regionale o locale, almeno dieci giorni prima la data fissata per la convocazione.

Le modalità di avviso ai Soci sono decise dal Consiglio Direttivo.

Art. 16

La Mutua è amministrata dal Consiglio Direttivo composta da: il Presidente, che è il Presidente dell'Associazione Commercianti della Provincia di Pavia; da due Consiglieri designati dalla Giunta dell'Associazione Commercianti della Provincia di Pavia; da dieci Consiglieri eletti tra i Soci effettivi, dall'Assemblea generale dei Soci.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, due Vice Presidenti.

Art. 18

Qualora i membri del Consiglio fossero assenti per quattro sedute consecutive, senza motivata giustificazione, decadono dal mandato loro affidato.

In caso di vacanza definitiva dei membri degli Organi della Mutua il Consiglio, per quanto di propria competenza, provvederà alla loro sostituzione in base alla graduatoria dei voti espressi dall'ultima Assemblea elettiva.

Alla seduta del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i membri effettivi del Comitato di Controllo.

Art. 19

Tutte le cariche elettive della Mutua sono gratuite e possono dar luogo al rimborso delle spese effettive sostenute per il disimpegno delle loro funzioni, previa autorizzazione del Presidente.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo fra l'altro:

- a) regola l'attuazione delle norme previste dallo Statuto;
- b) fissa la misura delle quote associative e dei contributi assicurativi annuali ordinari e straordinari dovuti dai Soci e la quota di iscrizione;
- c) redige il rendiconto e delibera l'impiego dei fondi di cassa;
- d) provvede in genere alla stipulazione delle convenzioni;
- e) compie operazioni immobiliari, presta garanzie reali o chirografarie a favore di terzi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica: esso delibera a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno due volte all'anno nonché su richiesta del Comitato di Controllo.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera da spedire non meno di cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Le votazioni avvengono mediante scheda a scrutinio segreto quando gli argomenti riguardino persone o affari per cui taluno dei componenti il Consiglio possa avere interesse diretto.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, in quelle a scrutinio segreto la parità comporta la reiezione della proposta.

Delle riunioni è redatto un processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21

Il Presidente:

- 1) ha i poteri di firma libera, rappresenta legalmente la Mutua nei confronti dei terzi ed in giudizio, può nominare procuratori alle liti;
- 2) convoca l'Assemblea dei Soci;
- 3) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- 4) cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 5) formula al Consiglio Direttivo le indicazioni nominative per attribuzioni degli incarichi previsti dallo Statuto;
- 6) assume e licenzia il personale dipendente;
- 7) compie operazioni finanziarie, bancarie e mobiliari ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale; loca ed assume in locazione beni immobili; effettua pagamenti, riscuote somme, incassa crediti.

Il Presidente ha facoltà di apportare al presente statuto modifiche ed integrazioni, ove ciò sia richiesto dagli organi competenti.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente più anziano, con tutte le prerogative del Presidente.

Art. 22

Il Comitato di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, e viene eletto ogni quinquennio dall'Assemblea dei Soci.

Art. 23

Il Comitato di Controllo sono affidati i compiti di controllo amministrativo previsti dall'art. 2403 del C.C.

Art. 24

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci.

Il Presidente del Collegio è indicato dall'Assemblea.

La Mutua ed i Soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino la interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e derivanti da deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali competenti.

Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso e della esclusione.

Il ricorso deve essere proposto dal Socio - a pena di decadenza - nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive salvo i casi per i quali la legge consente l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

L'impugnazione, in questi casi, deve essere proposta non oltre trenta giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza.

Art. 25

Il personale addetto al funzionamento degli uffici della Mutua è alle dirette dipendenze del Presidente ed affidato al Direttore dell'Associazione Commercianti della Provincia di Pavia il quale:

- risponde direttamente al Presidente;

- collabora con il Presidente all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- cura l'organizzazione delle attività e delle iniziative della Mutua;
- è responsabile del funzionamento degli uffici, nonché dell'impegno e disciplina del personale;
- svolge le funzioni di Segretario degli Organi della Mutua.

TITOLO IV°

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 26

L'esercizio finanziario della Mutua si chiude il trentuno Dicembre.

Annualmente viene redatto ed approvato il rendiconto, nei modi e nei termini previsti dal presente statuto.

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti o destinati né direttamente né indirettamente durante la vita della Mutua Ospedaliera Commercianti salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge

Art. 27

La Mutua provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- a) mediante le quote associative ed i contributi annuali dei Soci;
- b) usufruendo di eventuali oblazioni di privati ed Enti.

Art. 28

La misura delle quote associative e dei contributi, relativi alle diverse forme di assistenza, sono fissate ogni anno dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea.

E' facoltà dello stesso Consiglio adeguare, nel corso della gestione, l'importo dei contributi alle eventuali nuove esigenze, sottoponendo all'Assemblea.

TITOLO V°

SCIoglimento - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 29

La Mutua si potrà sciogliere per cessazione degli scopi statutari, per fusione con altre associazioni Mutualistiche e con deliberazioni dell'Assemblea secondo le norme dell'art.

12, fermo restando l'obbligo di devolvere il patrimonio della Mutua ad altro Ente con finalità analoghe oa fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23/12/96 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà i liquidatori ed il Consiglio ne determinerà i compiti: all'Assemblea spetterà di ratificare l'operato dei liquidatori.

Art. 30

Le comunicazioni e variazioni di carattere generale riguardanti i Soci saranno fatte nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 31

Le eventuali modifiche da portarsi al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea secondo le disposizioni dell'art. 12.

Art. 32

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia.

Art. 33

In via transitoria Straordinaria gli Organi eletti alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica fino al 31/12/97.

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI

LE NORME CHE REGOLANO L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLO STATUTO DELLA MUTUA SONO FISSATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI.

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Art. 1

Fermo restando il periodo di carenza precisato dal successivo art. 14, il Socio potrà richiedere l'iscrizione all'assistenza ospedaliera per ricovero in 2° Categoria differenziata.

In tal caso la Mutua assumerà solamente l'onere differenziale tra l'assistenza erogata dal Servizio Sanitario Nazionale (Corsia comune) e le maggiori spese per il ricovero in camera di 2° Categoria purché il ricovero avvenga presso Ospedali o Case di Cura convenzionati.

Art. 2

Il ricovero dovrà aver luogo presso Ospedale o Casa di Cura convenzionato salvo quanto previsto dal comma 5° dell'art. 3 dello statuto

Il ricovero dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Mutua.

Il ricovero urgente verrà riconosciuto dalla Mutua solo se tempestivamente notificato secondo le disposizioni di legge in vigore.

Art. 3

Per ottenere l'autorizzazione al ricovero, dovrà essere presentato agli Uffici della Mutua, un certificato del medico curante che attesti la natura della malattia e la necessità del ricovero.

Art. 4

Al momento del ricovero il Socio dovrà presentare all'Ospedale od alla Casa di Cura l'impegnativa rilasciata dalla Mutua che autorizza il ricovero.

In caso di ricovero di urgenza basterà presentare all'Ospedale prescelto il certificato del medico curante che ha ordinato il ricovero unitamente all'ultima ricevuta di pagamento, provvedendo affinché ne sia data immediata notifica alla Mutua stessa.

Art. 5

All'atto di dimissione il Socio non dovrà corrispondere alcuna somma all'Ente Ospedaliero, in quanto sarà provveduto direttamente dalla Mutua al pagamento delle spese.

Art. 6

Non verranno riconosciuti a carico della Mutua i ricoveri anche se preventivamente autorizzati, per i quali venisse accertata essere determinati da malattia cronica o non assistibile in base a quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto.

Art. 7

Con riferimento all'art. 3 dello Statuto, il periodo massimo di assistenza Ospedaliera concesso nell'anno solare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

I Soci ricoverati, per i quali venissero accertate forme tubercolari, sono assistibili una sola volta e per il numero di giorni, a giudizio insindacabile del Consulente Sanitario della Mutua, strettamente necessario per l'accertamento della malattia.

Art. 9

I Soci iscritti all'assistenza di 2° Categoria differenziata che, dovessero essere ricoverati in corsia comune per cause di forza maggiore, riceveranno, contro presentazione agli uffici della Mutua di un certificato di degenza comprovante l'avvenuto ricovero in corsia entro quindici giorni dalla data di dimissioni, una integrativa sostitutiva in denaro il cui importo, per ogni giornata di ricovero, verrà fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Presentando il conto predetto, entro quindici giorni dalla data di dimissioni, la Mutua provvederà a liquidare all'iscritto l'equivalente dell'onere che la Mutua avrebbe sostenuto in caso di ricovero presso Ospedale o Casa di Cura convenzionati.

ASSISTENZA SANITARIA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Art. 10

Per ottenere le prestazioni specialistiche ambulatoriali è necessario presentare agli uffici della Mutua un certificato del medico curante che attesti la natura della malattia e la necessità delle prestazioni richieste.

Art. 11

Le cure specialistiche ambulatoriali dovranno essere sempre preventivamente autorizzate dalla Mutua ed aver luogo presso Sanitari ed Istituti convenzionati.

Il Socio dovrà presentare l'impegnativa rilasciata dalla Mutua che autorizza la prestazione prima dell'inizio della prestazione stessa.

Art. 12

Qualora non sia possibile ricorrere ai Sanitari ed gli Istituti convenzionati, la Mutua potrà riconoscere l'assistenza indiretta entro i limiti economici annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Per ottenere il rimborso, nei limiti di cui al comma precedente, il Socio dovrà inviare, entro quindici giorni dall'effettuazione della visita o prestazione specialistica, la dichiarazione del medico curante attestante la necessità della prestazione, la fattura dello specialista oltre che la motivazione per il mancato ricorso agli enti e specialisti convenzionati.

INTEGRATIVA ECONOMICA

Art. 13

L'integrazione economica, riguardante i ricoveri ospedalieri, viene erogata nella forma indiretta tra Soci esercenti attività di lavoro autonomo e non, la cui entità verrà di anno in anno determinata dal Consiglio Direttivo.

L'indennità sarà liquidata al Socio in caso di ricovero regolarmente autorizzato dalla Mutua in Ospedali o Case di Cura, per un numero massimo di giorni di degenza nell'anno solare stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Per ottenere l'indennizzo, il Socio dovrà presentare domanda redatta su apposito modulo fornito dalla Mutua, accompagnata da certificato di degenza rilasciato dall'Istituto di Cura entro quindici giorni dalla data di dimissione.

NORME GENERALI

Art. 14

Con riferimento all'art. 8 dello Statuto i periodici di carenza sono così fissati:

iscrizione all'assistenza ospedaliera di 2° Categoria giorni novanta;

iscrizione all'assistenza sanitaria specialistica ambulatoriale giorni novanta;

iscrizione all'assistenza economica giorni novanta;

iscrizione all'assistenza ospedaliera in caso di parto giorni trecento;

iscrizione all'assistenza specialistica ambulatoriale in caso di gravidanza giorni trecento.

Art. 15

In caso di infortunio il Socio si impegna a:

rinunciare a favore della mutua ai propri diritti verso il terzo responsabile per risarcimento danni a causa dell'infortunio del quale è rimasto vittima, fino alla concorrenza dell'importo del costo delle prestazioni sostenute dalla predetta Mutua in suo favore;

non accettare alcuna somma a titolo di indennità dal civilmente responsabile, o da chi per esso, prima che la Mutua sia stata rimborsata di tutte le spese sostenute per l'assistenza erogatagli;

fornire ogni utile indicazione e collaborazione per l'esercizio di surroga previsto dalla legge (Art. 1916 - C.C.).

Art. 16

Gli iscritti alla Mutua che non si atterranno alle norme statutarie e regolamenti perderanno ogni diritto all'assistenza da parte della Mutua stessa.



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO MUTUA OSPEDALIERA COMMERCianti

Il giorno lunedì 7 ottobre 2019 alle ore 17,30 presso la sede della Mutua Ospedaliera Commercianti sita in Pavia, Corso Cavour 30, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo della Mutua Ospedaliera Commercianti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Analisi andamento gestionale;
- 3) Determinazione quote associative e contributive per l'anno 2020;
- 4) Premialità una-tantum;
- 5) Rinnovo cariche sociali quinquennio 2020-2024;
- 6) Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolarità della convocazione ed accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17,45.

1. Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

2) Analisi andamento gestionale.

OMISSIS

3) Determinazione quote associative e contributive per l'anno 2020;

Quote di iscrizione "una tantum" (invariate)

soci effettivi	€ 3,00 per posizione
soci aggregati	€ 26,00 per posizione

Quote associative annuali (invariate)

soci effettivi	€ 1,00 pro-capite
----------------	-------------------

soci aggregati, ex comma 3° e 4°

art. 4 dello Statuto	€ 1,00 pro-capite
----------------------	-------------------

Quote associative di aggregazione annuali (invariate)

soci aggregati, ex comma 2° art. 4 dello Statuto	€ 16,00 per posizione
soci pensionati ex Legge 613	€ 13,00 per posizione

OMISSIS

Quota assistenza gestionale annuale (percentuale invariata)

soci effettivi ed aggregati: 4% delle quote contributive corrisposte

Inoltre il Consiglio, nel far proprie le riflessioni del Presidente circa le necessità di limitare ulteriormente gli interventi da parte della Mutua a favore degli iscritti, delibera di confermare:



- a) la possibilità di accedere solamente al “pacchetto assistenza”, formula “F”, per i soci aggregati neo iscritti alla Mutua Ospedaliera Commercianti;
 - b) la limitazione, in valore, degli interventi della Mutua Ospedaliera Commercianti ad una cifra non superiore a tre volte quanto corrisposto da ogni singolo assistito;
 - c) la limitazione, nel numero, per ogni nucleo familiare degli interventi della Mutua Ospedaliera Commercianti per accertamenti diagnostici e specialistici (diretti e indiretti) ad un numero non superiore a tre volte la media di tali interventi riscontrata nell'anno precedente e comunque non superiore a n° 10 interventi (max n° 12 nel 2019);
 - d) la sospensione dell'emissione diretta di impegnative per i laboratori di analisi (rimborso ticket al socio)
- e di introdurre, dall'esercizio 2020:
- la riduzione dell'indennizzo per i ricoveri ospedalieri a complessivi gg 40 annui anziché 60gg;
 - la riduzione del numero di visite specialistiche da n° 12 annue a n° 10.

Il Consiglio delibera, infine, di confermare lo sconto del 10% sul “pacchetto assistenza” per i nuclei familiari composti da almeno 3 persone e lo sconto aggiuntivo pari al 5% dalla quarta persona, purché tutti i soggetti aderiscano alla formula “F”; la composizione numerica del nucleo familiare dovrà risultare dallo stato di famiglia.

4) Premialità una tantum.

OMISSIS

5) Rinnovo cariche sociali quinquennio 2020/2024

OMISSIS

6) Varie ed eventuali.

A questo punto dell'ordine del giorno nulla viene discusso.

Null'altro avendo a deliberare e nessun altro chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 18,45 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Dr. Gian Pietro Guatelli)

IL PRESIDENTE

(Aldo Poli)